

LEGGE 18 MARZO 1968, n. 431 (GU n. 101 del 20/04/1968) *
PROVVIDENZE PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA. (PUBBLICATA NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N.101 DEL 20 APRILE 1968)

Preambolo

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:*

ART. 1. STRUTTURA INTERNA DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO

GLI OSPEDALI PSICHIATRICI DIPENDENTI DALLA PROVINCIA E DA ALTRI ENTI PUBBLICI DEVONO ESSERE COSTITUITI DA DUE A CINQUE DIVISIONI, CIASCUNA DELLE QUALI CON NON PIÙ DI 125 POSTI-LETTO.

ART. 2. PERSONALE DELL'OSPEDALE

OGNI OSPEDALE PSICHIATRICO DEVE AVERE UN DIRETTORE PSICHIATRA, UN MEDICO IGIENISTA, UNO PSICOLOGO E PER OGNI DIVISIONE UN PRIMARIO, UN AIUTO ED ALMENO UN ASSISTENTE.

L'OSPEDALE DEVE INOLTRE AVERE IL PERSONALE IDONEO PER UNA ASSISTENZA SANITARIA, SPECIALIZZATA E SOCIALE.

TALE PERSONALE È ASSUNTO PER PUBBLICO CONCORSO.

DOVRÀ ESSERE IN OGNI CASO ASSICURATO IL RAPPORTO DI UN INFERMIERE PER OGNI TRE POSTI-LETTO E DI UNA ASSISTENTE SANITARIA O SOCIALE PER OGNI CENTO POSTI LETTO.

FINO A QUANDO NON VERRÀ DIVERSAMENTE DISPOSTO CONTINUERANNO AD AVERE VIGORE LE NORME CHE DISCIPLINANO LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, DI PREVIDENZA, ASSISTENZA E QUIESCENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI OSPEDALI PSICHIATRICI DELLE PROVINCE E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI.

I REGOLAMENTI SPECIALI PER CIASCUN OSPEDALE PSICHIATRICO DOVRANNO CONTENERE LE DISPOSIZIONI DI INDOLE MISTA SANITARIA ED AMMINISTRATIVA RELATIVE ALLE NOMINE DEL PERSONALE, SALVO CHE SIA DIVERSAMENTE STABILITO DA VIGENTI NORME, AGLI ORARI DI SERVIZIO, ALLE SANZIONI DISCIPLINARI E AD ALTRI PROVVEDIMENTI DELL'INDOLE SUINDICATA.

ART. 3. PERSONALE DEI CENTRI DI IGIENE MENTALE

I CENTRI O SERVIZI DI IGIENE MENTALE ISTITUITI DALLE PROVINCE, OVE NON DIPENDANO DAL DIRETTORE DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO, DEVONO ESSERE DIRETTI DA UN DIRETTORE PSICHIATRA. AL CENTRO ED AI SERVIZI DA ESSO DIPENDENTI SONO ASSEGNATI, DI REGOLA, ALMENO UN PEDO-PSICHIATRA ED UN PSICOLOGO, MEDICI PSICHIATRI, ASSISTENTI SOCIALI, ASSISTENTI SANITARIE, PERSONALE INFERMIERISTICO ED

AUSILIARIO.

ART. 4. AMMISSIONE VOLONTARIA E DIMISSIONI

L'AMMISSIONE IN OSPEDALE PSICHIATRICO PUÒ AVVENIRE VOLONTARIAMENTE, SU RICHIESTA DEL MALATO, PER ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO E CURA, SU AUTORIZZAZIONE DEL MEDICO DI GUARDIA. IN TALI CASI NON SI APPLICANO LE NORME VIGENTI PER LE AMMISSIONI, LA DEGENZA E LE DIMISSIONI DEI RICOVERATI DI AUTORITÀ.

LA DIMISSIONE DI PERSONE AFFETTE DA DISTURBI PSICHICI RICOVERATE DI AUTORITÀ, AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI, NEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI È COMUNICATA ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, AD ECCEZIONE DEI CASI NEI QUALI IL RICOVERO DI AUTORITÀ SIA STATO TRASFORMATO IN VOLONTARIO. TALE COMUNICAZIONE HA CARATTERE ASSOLUTAMENTE RISERVATO E NON PUÒ FORMARE OGGETTO DI NOTIZIA, SALVA LA FACOLTÀ DI DARNE INFORMAZIONE, IN VIA EGUALMENTE RISERVATA, AD ALTRE AUTORITÀ DELLO STATO CHE NE FACCIANO RICHIESTA ESCLUSIVAMENTE A FINI DI ISTITUTO.

ART. 5.

CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA E DELLE PROVINCE

LO STATO CONCORRE AI MAGGIORI ONERI DERIVANTI ALLE PROVINCE E AGLI ENTI DA CUI DIPENDANO OSPEDALI PSICHIATRICI, PER L'ASSUNZIONE DELLE NUOVE UNITÀ DI MEDICI, PSICOLOGI, INFERMIERI, ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI ED ASSISTENTI SOCIALI AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 2 E PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE INDICATO NELL'ARTICOLO 3 NONCHÉ PER I MIGLIORAMENTI ECONOMICI AI MEDICI ATTUALMENTE IN SERVIZIO NEI LIMITI DEI SEGUENTI STANZIAMENTI DA ISCRIVERSI NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ:

LIRE 8.000 MILIONI PER L'ANNO 1968;

LIRE 12.000 MILIONI PER L'ANNO 1969;

LIRE 16.000 MILIONI PER L'ANNO 1970;

LIRE 23.394 MILIONI PER L'ANNO 1971 E SUCCESSIVI.

L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE PER RAGGIUNGERE I MINIMI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2 E PER SODDISFARE ALTRE ESIGENZE DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 NEI LIMITI RITENUTI NECESSARI, DOVRÀ AVVENIRE GRADUALMENTE IN RELAZIONE ALLE SOMME STANZIATE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ, CON PROPRI DECRETI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INTERNO LIMITATAMENTE AI CENTRI O SERVIZI DI

IGIENE MENTALE E AGLI OSPEDALI PSICHIATRICI DIPENDENTI DALLE PROVINCE, AUTORIZZERÀ ANNUALMENTE PER CIASCUNA PROVINCIA O ALTRO ENTE PUBBLICO DA CUI DIPENDANO OSPEDALI PSICHIATRICI IL NUMERO DELLE NUOVE UNITÀ DI PERSONALE DA ASSUMERE E LE RELATIVE SPESE.

AI FINI DEL CONCORSO DELLO STATO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO, SI TIENE CONTO:

a) PER IL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE, DEGLI STIPENDI E DELLE ALTRE INDENNITÀ A CARATTERE CONTINUATIVO COMUNEMENTE CORRISPOSTE, NELLE MISURE STABILITE DAL COMMA SEGUENTE ESCLUSE LE INDENNITÀ PER LAVORO STRAORDINARIO;

b) PER IL PERSONALE MEDICO IN SERVIZIO ALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, DELLA DIFFERENZA FRA GLI STIPENDI TIPO E LE INDENNITÀ STABILITE A NORMA DEL COMMA SEGUENTE ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO IN GODIMENTO ALLA STESSA DATA.

CON DECRETO DEL MINISTRO PER LA SANITÀ, DI CONCERTO CON I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO, DA EMANARE ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SARANNO STABILITI, SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA PER I MIGLIORAMENTI DEI MEDICI, GLI STIPENDI TIPO PER CIASCUNA CATEGORIA DI PERSONALE E LE VOCI E LE MISURE DELLE INDENNITÀ DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PRECEDENTE COMMA.

L'EROGAZIONE DEI FONDI È CONDIZIONATA ALLA PROVA DELL'EFFETTIVA ASSUNZIONE DEL PERSONALE E ALLA CORRESPONSIONE DEI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AI MEDICI.

ALL'ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO PER L'ANNO FINANZIARIO 1968 SI FA FRONTE MEDIANTE RIDUZIONE DEL FONDO ISCRITTO NELLA PARTE CORRENTE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO PER L'ESERCIZIO MEDESIMO.

IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO A PROVVEDERE, CON PROPRI DECRETI, ALLE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

ART. 6. CONTRIBUTI A PROVINCE

IL MINISTRO PER LA SANITÀ È AUTORIZZATO A CONCEDERE, SUI FONDI STANZIATI CON IL PRECEDENTE ARTICOLO 5, CONTRIBUTI A QUELLE PROVINCE CHE, NON DISPONENDO DI OSPEDALE PSICHIATRICO PROPRIO ED AVVALENDOSI, IN BASE A REGOLARI CONVENZIONI, DI ISTITUTI OSPEDALIERI ERETTI IN ENTE MORALE E NON AVENTI FINALITÀ DI LUCRO, PROVVEDANO A MIGLIORARE L'ASSISTENZA AI MALATI DI MENTE SECONDO I CRITERI DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 7. RIMBORSI

I MEDICI PROVINCIALI SONO AUTORIZZATI A CORRISPONDERE LE SOMME DOVUTE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER GLI OSPEDALI DA ESSE GESTITI E AGLI ENTI PUBBLICI DA CUI DIPENDONO OSPEDALI PSICHIATRICI AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO CON ORDINATIVI TRATTI SU APERTURE DI CREDITO CHE IL MINISTERO DELLA SANITÀ POTRÀ EMETTERE ENTRO IL LIMITE CHE NON SUPERI L'IMPORTO DI LIRE 300 MILIONI PER CIASCUNA APERTURA DI CREDITO, IN DEROGA AL DISPOSTO DI CUI ALL'ARTICOLO 56 DEL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, NUMERO 2440, MODIFICATO DALLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 386.

LE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI INDICATI NEL PRECEDENTE COMMA DEVONO ALLEGARE ALL'ISTANZA DI RIMBORSO I SEGUENTI ATTI:

- a) PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ CON IL QUALE SONO STATI DETERMINATI IL NUMERO DEL PERSONALE DA ASSUMERE E L'AMMONTARE DELLE SPESE GRAVANTI SUL BILANCIO DELLO STATO;
- b) PROVVEDIMENTI DA CUI RISULTINO L'EFFETTIVA ASSUNZIONE DEL PERSONALE E LA CORRESPONSIONE DEGLI STIPENDI E DELLE INDENNITÀ AMMESSE AL RIMBORSO.

ART. 8. CONTRIBUTI PER LE ATTREZZATURE TECNICO-SANITARIE

A VALERE SULLE DISPONIBILITÀ DEL FONDO NAZIONALE OSPEDALIERO DI CUI ALL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE SUGLI ENTI OSPEDALIERI E SULLA ASSISTENZA OSPEDALIERA, IL MINISTERO DELLA SANITÀ PUÒ CONCEDERE CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI OSPEDALI PSICHIATRICI DIPENDENTI DALLE PROVINCE E DA ALTRI ENTI PUBBLICI, PER IL RINNOVO DELLE ATTREZZATURE TECNICO-SANITARIE DEGLI OSPEDALI E DEI SERVIZI DI IGIENE MENTALE, PER IL MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DI ESSE NEI CASI IN CUI LA QUOTA DELLA RETTA DI DEGENZA STABILITA AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NON RIESCA A COPRIRE LE SPESE OCCORRENTI, OSSERVANDO LE NORME DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 717.

ART. 9. GARANZIA PER L'ASSUNZIONE DEI MUTUI

LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E GLI ENTI ED ISTITUTI PUBBLICI AUTORIZZATI A CONCEDERE MUTUI GARANTITI DA DELEGAZIONI AI COMUNI E ALLE PROVINCE POSSONO CONCEDERE MUTUI ANCHE AGLI ENTI PUBBLICI DA CUI DIPENDANO OSPEDALI PSICHIATRICI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI OSPEDALI, L'AMPLIAMENTO, LA TRASFORMAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEGLI OSPEDALI ESISTENTI, NONCHÉ PER L'ACQUISTO DELLE RELATIVE ATTREZZATURE DI PRIMO IMPIANTO.

CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER IL TESORO, SARANNO DEFINITE LE MODALITÀ RELATIVE

AL CONFERIMENTO DELLE DELEGAZIONI.

GLI ENTI DI PREVIDENZA SONO AUTORIZZATI, NEI LIMITI DEL 10 PER CENTO DELLE DISPONIBILITÀ INVESTIBILI IN BENI PATRIMONIALI, A CONCEDERE MUTUI AGLI ENTI DA CUI DIPENDANO OSPEDALI PSICHIATRICI.

ART. 10.

FINANZIAMENTO PER LE COSTRUZIONI ED ATTREZZATURE OSPEDALIERE PSICHIATRICHE

FINO A QUANDO NON SARANNO ISTITUITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SANITÀ, CONCEDE ALLE PROVINCE E AGLI ENTI DA CUI DIPENDANO OSPEDALI PSICHIATRICI I CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, DALLA LEGGE 30 MAGGIO 1965, N. 574 E DALLA VIGENTE LEGGE SUI CONTRIBUTI PER LE COSTRUZIONI OSPEDALIERE E PER L'ESTENSIONE DELLA LEGGE 30 MAGGIO 1965, N. 574, ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE, NEI LIMITI DA QUESTE STABILITI.

ART. 11. ABROGAZIONE

È ABROGATO L'ARTICOLO 604, N. 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER QUANTO ATTIENE ALL'OBBLIGO DELL'ANNOTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RICOVERO DEGLI INFERMI DI MALATTIE MENTALI E DELLA REVOCA DI ESSI NEL CASELLARIO GIUDIZIARIO.

NORMA TRANSITORIA

ART. 12.

LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DA CUI DIPENDONO ATTUALMENTE OSPEDALI PSICHIATRICI, PER QUANTO CONCERNE IL NUMERO DELLE DIVISIONI, PROVVEDERANNO AD ADEGUARSI AI LIMITI FISSATI DALL'ARTICOLO 1 ENTRO IL TERMINE DI CINQUE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 18 MARZO 1968

SARAGAT

MORO - MARIOTTI - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI - REALE - BOSCO - GUI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: REALE
